

730 RETTIFICATIVO CAF

La presentazione del 730 rettificativo è disciplinata dall'art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997.

Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza scale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.

Il Caf o il professionista deve prestare la massima attenzione nella gestione del rapporto con il contribuente al fine di limitare la propria responsabilità. Soprattutto nell'ipotesi in cui il contribuente si **rifiuta** di presentare una nuova dichiarazione, situazione che implica una trasmissione da parte di chi ha prestato assistenza fiscale di una comunicazione relativa ai dati da rettificare che hanno comportato l'apposizione di un visto di conformità infedele.

La finalita' e' la "correzione visto infedele del 730 anche di anni precedenti". Il caf deve utilizzare il modello 730 relativo al periodo d'imposta per il quale è stat presentata la dichiarazione oggetto di rettifica. Al contribuente spetta il pagamento maggiori imposte e interessi.

La sanzione prevista' e del 30% ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, riducibile in ravvedimento. **Una volta che il Caf o il professionista presenta l'F24 al contribuente per il pagamento di imposta e interessi, il Caf/professionista non ha responsabilità sull'eventuale omesso o carente versamento di imposte e sanzioni da parte del contribuente.**